

REP. DRD n. 1243/2016

PROT. 63170

IL RETTORE

PRESO ATTO dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il Codice Etico di Ateneo;

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240;

VISTO il *“Regolamento di Ateneo inerente i Visiting Professor e Visiting Researcher”*, emanato con Decreto Rettorale Rep. DRD n. 666/2015 Prot. 17504 del 27.3.2015;

RICHIAMATE le delibere del Senato Accademico n. 535/17913 del 26.4.2016 e del Consiglio di Amministrazione n. 547/31608 del 28.4.2016, con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al precitato Regolamento;

RAVVISATA l'opportunità, per ragioni di semplificazione e speditezza dell'azione amministrativa, di procedere alla emanazione del predetto Regolamento, nella versione definitiva e coordinata con le modifiche ed integrazioni approvate dai competenti Organi di Governo di Ateneo, nelle summenzionate sedute del 26.4.2016 e 28.4.2016;

VISTA e richiamata la procura speciale conferita in data 22.12.2015 con atto notarile Dott. Attilio Tajani, Rep. n. 69, raccolta n. 47, registrato a Parma in data 12.1.2016, n. 335 al Prof. Ovidio Bussolati, Pro Rettore con delega per l'Area Organizzazione e Personale;

DECRETA

è emanato il *“Regolamento di Ateneo inerente i Visiting Professor e Visiting Researcher”* dell'Università degli Studi di Parma, nel testo allegato al presente Decreto Rettorale che ne costituisce parte integrante.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Decreto Rettorale sul sito web istituzionale di Ateneo.

Parma, 5 maggio 2016

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Silvana Ablondi

IL PRO RETTORE

F.to Ovidio Bussolati

U.O.R. Area Dirigenziale Personale e Organizzazione	Dott. Gianluigi Michelini
R.P.A. U.O.S. Amministrazione del Personale Docente	Dott.ssa Marina Scapuzzi

REGOLAMENTO DI ATENEO INERENTE I VISITING PROFESSOR E VISITING RESEARCHER

Art. 1

Ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Parma, può conferire il titolo di "Visiting Professor" e "Visiting Researcher", a studiosi, stranieri o italiani, di elevata qualificazione scientifica, invitati a svolgere presso l'Università stessa (anche nell'ambito di accordi/convenzioni internazionali da questa stipulati con istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane), attività formative, quali corsi, moduli, cicli di lezioni o di seminari, nell'ambito di un corso di studio o attività di ricerca, al fine di favorire l'implementazione dei processi di internazionalizzazione e la propria dimensione transnazionale, promuovendo lo scambio di esperienze scientifiche, didattiche e di ricerca.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
 - a. "Visiting Professor", un professore o ricercatore affidatario di un'attività formativa nell'ambito di un corso di studi o di una scuola di dottorato di ricerca;
 - b. "Visiting Researcher", un professore o ricercatore che svolge la propria attività di ricerca nell'ambito di una struttura dipartimentale o interdipartimentale o in un centro.

Art. 3

Richiesta e Riconoscimento del titolo

1. La richiesta di riconoscimento del titolo di Visiting Professor o Visiting Researcher è avanzata al Magnifico Rettore dalla Struttura interessata, con delibera del rispettivo Consiglio.
2. Nella delibera devono essere indicati:
 - le generalità del professore, ricercatore, "studioso" e/o "esperto", al quale si intende conferire il titolo;
 - l'istituzione o l'ente di provenienza;
 - eventuale l'accordo/convenzione con la predetta istituzione, qualora formalmente stipulato;
 - titolo che si vuole conferire;
 - la descrizione del profilo didattico e scientifico, attraverso evidenza del curriculum vitae;
 - la descrizione delle specifiche attività che dovranno essere svolte: nel caso di attività didattica, da svolgersi in conformità di quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 240/2010 e dal vigente regolamento di Ateneo, dovrà essere definita la tipologia di attività formativa da affidare, che dovrà tener conto del Manifesto degli Studi, del calendario accademico, della coerenza della preparazione dello studioso con il settore scientifico disciplinare dell'insegnamento; nel caso di attività di ricerca dovrà essere indicato il progetto di ricerca ed il nominativo del docente di riferimento;
 - il periodo di permanenza dello studioso presso l'Ateneo, nonché il periodo nel quale egli deve erogare l'attività didattica affidatagli;
 - struttura ospitante e nominativo del docente interno di riferimento;
 - l'impegno della struttura a farsi carico, per intero, dell'eventuale rimborso delle spese necessarie;
 - l'impegno della struttura a garantire:
 - I. una postazione di lavoro all'interno della struttura ospitante;
 - II. la disponibilità di attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività;

- III. le necessarie copertura assicurative per infortuni e responsabilità civile;
- IV. l'assistenza e supporto informativo ai fini delle procedure di permesso di soggiorno, in collaborazione con i Servizi dell'Amministrazione competenti.

3. Il titolo è attribuito dal Rettore con proprio provvedimento. Lo status relativo è riconosciuto per tutta la durata dell'attività da svolgere nell'Ateneo.

4. Qualora l'attività avvenga sulla base di specifici accordi o convenzioni, stipulate con istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione, essa avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2014 pubblicato sulla G.U. n. 107 del 10.5.2014 "Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

Art. 3 bis

Corrispettivo per l'attività di docenza svolta dai Visiting Professor a valere su specifici stanziamenti di bilancio

Qualora l'Ateneo metta a disposizione stanziamenti per il finanziamento di Visiting Professor con contratti per lo svolgimento di attività di insegnamento a docenti studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, il compenso previsto ha carattere onnicomprensivo ed è determinato, su proposta della struttura interessata, dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 23, comma 3, della legge n. 240/2010, a seguito di adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.

Art. 4

Diritti ed obblighi connessi al titolo

1. Il Visiting è tenuto ad adempiere alle attività didattiche e di ricerca come da programma didattico e/o di ricerca concordato, ad attenersi a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari interne dell'Ateneo, comprese le disposizioni in materia di sicurezza dei posti di lavoro. Può, inoltre:

- far parte delle commissioni di esame di profitto e delle commissioni di esame finale per il conseguimento del titolo di studio;
- partecipare, con solo voto consultivo, alle sedute del consiglio della struttura ospitante per l'intero periodo di permanenza;
- mantenere la titolarità dei fondi di ricerca.

Art. 5

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti e statutarie e regolamentari di Ateneo.

2. Il presente regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito istituzionale di Ateneo.